



COMUNE DI RAVANUSA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA DESTINARE ALLA SOSTA STANZIALE DI PERTINENZA A PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI LA CUI SUPERFICIE UTILE DI VENDITA NON SUPERI I 150 METRI QUADRATI.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14/06/2016

Regolamento per la concessione del suolo pubblico da destinare alla sosta stanziale di pertinenza a piccole attività commerciali la cui superficie utile di vendita non superi i 150 metri quadrati.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali si rende possibile la concessione del suolo pubblico da destinare alla sosta stanziale di pertinenza a piccole attività commerciali ed in particolare disciplina la “Concessione di Uso” dell’area pubblica al fine soddisfare, ove non sia possibile farlo all’interno di immobili di proprietà privata, condizioni minime di sosta per l’esercizio di piccole attività commerciali nelle zone territoriali omogenee A e B favorendo e facilitando, quindi, le iniziative private, in aree ad elevata densità fondiaria, che spesso sono ostacolate da normative volte a soddisfare superfici minime di parcheggio.

Articolo 2 - Definizione di piccola attività commerciale

Per piccola attività commerciale si intende quella attività che viene esercitata all’interno di locali la cui superficie di vendita sia non superiore a 150 metri quadrati.

Articolo 3 - Definizione di “concessione d’uso”

Con il termine “concessione d’uso” usato nel presente Regolamento si intende l’atto con il quale si costituisce il diritto d’uso sulle aree pubbliche a favore di immobili destinati a piccole attività commerciali da utilizzare a sosta stanziale.

Articolo 4 – Scopi e contenuti della “concessione d’uso”

Qualora non sia possibile reperire all’interno di proprietà private superfici a parcheggio pertinenti a piccole attività commerciali che impediscono il relativo cambio della destinazione d’uso, il proprietario o il conduttore dell’esercizio commerciale può chiedere l’ottenimento della “concessione d’uso” di aree pubbliche per soddisfare i requisiti minimi degli spazi di sosta stanziale.

Nell’istanza il richiedente può proporre uno o più siti, fermo restando che l’individuazione dell’area è di esclusiva competenza dell’Ente Comune di Ravanusa.

Questo Ente provvederà, sentito il parere dell’Ufficio Urbanistica ed il Comando di Polizia Municipale, a valutare le richieste ed individuare il sito a suo insindacabile giudizio.

Nella “concessione d’uso” sarà individuata l’area da asservire che dovrà avere le seguenti superfici:

1. caso A - per piccole attività commerciali la cui superficie di vendita non superi i 50 mq. un posto macchina di mq. 12,50 (mt. 2.50*mt.5.00);
2. caso B - per piccole attività commerciali la cui superficie di vendita sia compresa tra 50 mq. e 100 mq. due posti macchina per mq. 25.00 (2*mt. 2.50*mt.5.00);
3. caso C - per piccole attività commerciali la cui superficie di vendita sia compresa tra 100 mq. e 150 mq. tre posti macchina per mq. 37.50 (3*mt. 2.50*mt.5.00);

Articolo 5 – modalità di costituzione della “concessione d’uso”

La “concessione d’uso” avrà la forma di una scrittura privata sottoscritta dalle parti e repertoriata a cura del Comune.

Articolo 6 – Effetti della “concessione d’uso”

La sottoscrizione della “concessione d’uso” consente, qualora siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dalle vigenti norme (urbanistiche, igienico-sanitarie, statiche, fiscali, tecnologiche e di sicurezza), il rilascio della licenza di agibilità provvisoria; la provvisorietà è legata al rispetto da parte del privato delle condizioni stabilite nella “concessione d’uso”; potranno, quindi, preventivamente autorizzarsi opere edili finalizzati al cambio della destinazione d’uso subordinando, in ogni caso, il rilascio dell’agibilità provvisoria alla sottoscrizione della “concessione d’uso”. L’area pubblica su cui viene concessa la servitù della sosta stanziale sarà individuata con segnaletica verticale ed orizzontale a cura del Comune ed a spese del privato.

Articolo 7 – Onerosità della “concessione d’uso”

La sottoscrizione della “concessione d’uso” determina per il privato che beneficia della servitù per spazio di sosta pertinenziale il pagamento, in favore del Comune, di un canone annuo, non frazionabile, così determinato:

1. **caso A - € 50,00 (diconsi euro cinquanta);**
2. **caso B - € 100,00 (diconsi euro cento);**
3. **caso C - € 150,00 (diconsi euro centocinquanta).**

Il versamento dovrà essere anticipato e non potrà in alcun modo essere rimborsato. Per gli anni successivi il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza annuale. Sarà cura dell’Ufficio Tributi accertare la regolarità del pagamento dei termini stabiliti.

Articolo 8 – Decadenza della “concessione d’uso” ed effetti consequenziali

Il mancato pagamento del canone annuo entro i termini stabiliti determina la decadenza degli impegni assunti con la “concessione d’uso” e, conseguentemente, la decadenza anche della licenza di agibilità provvisoria. Tale circostanza comporta, di conseguenza, anche l’annullamento dell’autorizzazione alla vendita e/o a qualsiasi altra attività esercitata nell’immobile che ha beneficiato degli effetti della “concessione d’uso”.

All’Ufficio Tributi è demandato il compito dell’accertamento dell’effettivo pagamento del canone entro i termini previsti con l’obbligo di segnalazione al SUAP ed al Comando di Polizia Municipale.

Il SUAP, preso atto della comunicazione dell’Ufficio Tributi, potrà in essere prontamente gli atti necessari all’annullamento dell’autorizzazione commerciale rilasciata e la segnalazione al Comando della Polizia Municipale per accertare e/o provvedere alla chiusura forzata dell’esercizio commerciale.

Articolo 9 – Pagamento ritardato del canone annuo

Considerato che il mancato pagamento nei termini del canone annuo determina la decadenza dei benefici concessi, il pagamento ritardato del canone annuo **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** comporta la decadenza della “concessione d’uso” e, conseguentemente, di tutti gli atti successivi, ivi compresi la licenza di agibilità provvisoria e l’autorizzazione alla vendita.

Articolo 10 – Facoltà del Comune

E’ facoltà del Comune spostare, a suo insindacabile giudizio, il sito individuato nella “concessione d’uso”; nella fattispecie le eventuali variazioni saranno formalizzate con atto sottoscritto dalle parti costituenti appendice alla scrittura principale.

E’ facoltà, altresì, del Comune recedere, per motivate ragioni, degli impegni assunti con la “concessione d’uso”. In questo caso spetta al privato il rimborso del canone annuo detraendo da questo le mensilità di effettivo uso.

Art. 11

Articolo 11 – Aggiornamento del canone

Il canone annuo, così come fissato dall'art. 7, è fisso per un periodo di cinque anni. Il Comune si riserva la facoltà, trascorso tale periodo, unilateralmente di aggiornare il canone adeguandolo alle mutate situazioni economiche che possano generarsi.

Articolo 12 – Diritto al rimborso

Qualora le decisioni unilaterali di cui agli articoli 10 e 11 eventualmente adottate dal Comune non siano accettate dal privato, si provvederà alla revoca della “concessione d'uso” e di tutti gli atti consequenziali posti in essere. In tal caso spetta allo stesso il rimborso del canone annuale detraendo da questo le mensilità di effettivo uso.

Articolo 13 – Durata degli impegni assunti con la “concessione d'uso”

Gli impegni assunti con la “concessione d'uso” hanno durata quinquennale e sono tacitamente rinnovabili di anno in anno mediante il pagamento del canone annuale.

Articolo 14 - Il presente regolamento avrà efficacia solo ed esclusivamente per le nuove concessioni.



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretario Generale del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia integrale del regolamento comunale per "Regolamento per la concessione del suolo pubblico da destinare alla sosta stanziale di pertinenza a piccole attività commerciali la cui superficie utile di vendita non superi i 150 metri quadri" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 è stato pubblicato, all'Albo Pretorio *online*, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 25/08/2016 al 24/09/2016, e che non è stato prodotto a questo Ufficio opposizione o reclamo.

Ravanusa li 10 ottobre 2016



Il Segretario Generale
Avv. Laura Tartaglia